



**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "ANGELICA BALABANOFF" RMIC81500N**

Sede Amministrativa e Scuola Sec. 1^o: Via A. Balabanoff, 62 - 00155 Roma - Tel./Fax: 064070038
Scuola Primaria: Via A. Balabanoff, 60 - Tel. 0640500480 - Sede Scuola Sec. 1^o: Via Scalinari, 25 - Tel. 064065398
e-mail: mic81500n@istruzione.it; pec: mic81500n@pec.istruzione.it; - sito web: <http://www.icbalabanoff.gov.it>
C.F.97061100588 - CCP n.57503005 - C.U.F.E. UF4MSJ

Ai delegati per la verifica del Certificato Verde

**Docente Antonio Rinaldi
Docente Lina Borgia
Docente Liliana Cannistraro
Docente Antonella Mais
Docente Paola Lotti
Docente Simona Mirra
Docente Michele Spina
Docente Raffaella Anselmo**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO**

- che l'art. 9 ter del DL 52/21 prevede che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2;
- che il Consiglio dei Ministri in data 09.09.2021 ha ampliato l'obbligo di Certificazione Verde anche per tutti i soggetti, non rientranti tra il personale scolastico, che per diversi motivi intendono accedere ad un istituto scolastico.
- che l'obbligo di Certificazione Verde non riguarda i soggetti esenti dalla campagna vaccinale i quali dovranno tuttavia presentare idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
- che la mancata esibizione di valido Certificato Verde (o di certificazione equiparata per legge) da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerata assenza ingiustificata;
- che la mancanza di Certificato Verde da parte dei soggetti esterni ne preclude l'ingresso a scuola;
- che il mancato controllo dell'esistenza di Certificato Verde è sanzionato con multe da a € 400,00 a € 1.000,00 che possono raddoppiare in caso di recidiva;
- che i Dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie sono tenuti a verificare il possesso della Certificazione Verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio;
- che tali verifiche possono, dal Dirigente scolastico, essere formalmente delegate a personale della scuola;
- tutto quanto sopra premesso il Dirigente scolastico con la presente Le fornisce formale

DELEGA

al fine di verificare il possesso di Certificato Verde da parte di tutto il personale della scuola nonché da parte dei soggetti esterni che intendono accedere alla struttura, con le seguenti modalità, sintetizzate anche nel Protocollo appositamente redatto da EU Service Srl e pubblicato sul nostro sito ufficiale:

- 1- scaricare l'applicativo **VerificaC19** su device mobile proprio o fornito dalla scuola;
- 2- domandare a tutto il personale e ai visitatori, prima dell'ingresso nell'edificio, di esibire il proprio Certificato Verde (ovvero il certificato medico alternativo idoneo) che, ricordiamo, può essere digitale o cartaceo;
- 3- utilizzare l'applicativo VerificaC19 per validare il Certificato Verde;
- 4- raffrontare il Certificato Verde con il documento di identità che dovrà essere esibito a richiesta;
- 5- l'applicativo può fornire i seguenti tipi di risposta:



- 6- in caso di schermata verde o blu (ovvero in caso di possesso di un certificato alternativo idoneo) il soggetto potrà entrare nell'edificio. In caso di schermata rossa al soggetto dovrà essere impedito l'ingresso;
 - 7- In caso di schermata rossa SOLO PER IL PERSONALE SCOLASTICO: notificare al Dirigente secondo le procedure interne per avviare l'iter necessario per l'assenza ingiustificata;
- 1- al Delegato è fatto espresso divieto di annotare informazioni di qualsiasi tipo, compresa la data di scadenza del Certificato Verde;
 - 2- nel caso in cui il soggetto dovesse opporre resistenza insistendo al fine di entrare nell'istituto si consiglia di contattare le forze dell'ordine.

Si ricorda da ultimo che al Delegato è fatto espresso divieto di divulgare alcuna informazione nonché di fare "screen shot" dei certificati.

DURATA DELLA DELEGA

La delega avrà efficacia sino alla fine del periodo emergenziale e, in ogni caso, non potrà ritenersi estesa oltre il termine dell'anno scolastico 2021/2022.

Con riferimento al trattamento dati, per quanto qui non espressamente indicato si rinvia all'atto di designazione a soggetto incaricato del trattamento che infra si riporta come allegato 1 nonché all'informativa sul trattamento dati del personale scolastico redatta dal MIUR.

**Il Dirigente Scolastico
Maria Michela Spagnolo**